

Meritevolezza del creditore

La Cassazione Civile, con l'ordinanza n.27843 del 22 Settembre 2022 ha statuito il principio in base al quale il debitore che chiede l'omologazione del piano del consumatore deve dimostrare sia di aver contratto i debiti con una ragionevole prospettiva di poterli pagare, di non aver fatto ricorso al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità economiche, che l'insolvenza è derivata da eventi successivi non imputabili alla sua volontà.

La Cassazione ha chiarito che la meritevolezza non coincide con la semplice esistenza del debito, il giudice deve valutare il comportamento del debitore prima della crisi, chi si è indebitato in modo irresponsabile o sapendo di non poter restituire i finanziamenti non può essere dichiarato non meritevole, chi invece è sovraindebitato per malattia, perdita di lavoro o speranza, crisi dell'attività o altri eventi imprevedibili può accedere alla procedura.

Non vi è meritevolezza se il debitore ha assunto obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di adempimento o ha fatto ricorso al credito in misura sproporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

In caso di colpa grave, malafede o frode non vi è la possibilità di accesso alla procedura di sovraindebitamento perché viene meno la meritevolezza.